

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 50

Interventi di modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

(BURC n. 130 del 29 dicembre 2018)

La l.r. 21/2010 è stata abrogata dall'art.15, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2022.

Art. 1

(Modifiche agli articoli 4, 6 e 9 ter [l.r. 21/2010](#))

1. All'articolo 4 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della [l.r. 21/2010](#) sono soppresse le parole: ", subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire";
 - b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della [l.r. 21/2010](#), sono soppresse le parole: ", ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire".
2. All'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#) è sostituita dalla seguente: "(Ulteriori interventi, condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione)";
 - b) al comma 1 dell'articolo 6, le parole "e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40](#) (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)" sono sostituite dalle parole: ", 5, nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti, per come definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»)", alla data del 31 dicembre 2018";
 - c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 6 è così sostituita:

"d) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono fatti salvi il rispetto delle dotazioni minime degli spazi da destinare a parcheggi, in conformità alle prescrizioni della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#) s.m.i. ed in conformità alla [legge regionale 16 aprile 2002 n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)";
 - d) al comma 9 dell'articolo 6, la parola: "2018" è sostituita dalla parola: "2020";
 - e) al comma 10 dell'articolo 6 le parole: ", fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini," sono soppresse;
 - f) al comma 12 dell'articolo 6, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il termine del 31 dicembre 2018" sono sostituite con le parole: "fino al 31 dicembre 2020".
3. Al comma 1, dell'articolo 9 ter della [l.r. 21/2010](#) le parole: "purché non abbiano avviato l'intervento, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando un nuovo progetto." sono sostituite dalle seguenti: "purché non sia stata inoltrata comunicazione di ultimazione dei lavori, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando istanza di variante al progetto ai sensi del [d.p.r. 380/2001](#)".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).